



COMUNE DI RIPABOTTONI
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Determinazione del Responsabile
dei Servizi Comunali

N. 109/14-3

Oggetto: Indennità di funzione– Impegno della spesa anno 2013.

L'anno **Duemilatredici**, addì **Diciassette** del mese di **Giugno**, nella casa comunale di Ripabottoni.
Il sottoscritto Walter La Marca

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni.

Verificato che in data 27 Maggio 2013, a seguito di nuove elezioni, è stato proclamato Sindaco il Sig. Civetta Orazio;

Vista l'istanza presentata dal medesimo, acquisita al protocollo generale dell'ente in data 07/06/2013 al n. 3048, **volta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di carica nella misura intera pari a € 1.291,14;**

Visti:

- **Il TUEL**, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- **l'art. 55** dello Statuto Comunale;
- **Il Bilancio di Previsione, esercizio finanziario 2011;**

Considerato che:

- **l'art. 82 del D. Lgs. 267/2000 assegna** un'indennità di funzione ai sindaci e ai consiglieri comunali quantificata con decreto del Ministero dell'Interno;
- con **D.M. n. 119 del 04 Aprile 2000 è stata** quantificata l'indennità di funzione e i gettoni di presenza per gli amministratori locali nella misura di € 1.291,14 per il Sindaco, € 193,67 per il vicesindaco e € 17,05 per gettone di presenza dei Consiglieri comunali il tutto ridotto del 50% per i lavoratori dipendenti non in aspettativa;
- il Ministero degli Interni, di concerto con quello dell'economia, ha predisposto un nuovo decreto per la quantificazione degli importi tenuto conto delle riduzioni di cui al D.L. n.78/2010, decreto ancora *in itinere*;
- La legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto, con l'art. 1, commi da 52 a 62, la riduzione del 10 per cento delle indennità per i componenti di organi elettivi e direttivi delle regioni, delle province e dei comuni (Comma 54);
- Il comma 54 non indicava la durata triennale della riduzione disposta, così come la durata non era definita nel comma 52 per i Parlamentari nazionali ed europei, nel comma 56 per gli incarichi di consulenza in vigore, nel comma 62 per gli organi di autogoverno della Magistratura.
- Il comma 63 disponeva per tutti stabilendo che *“a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 “*, affluivano al Fondo nazionale per le politiche sociali, escludendo, con il comma 64, non da tale determinazione temporale unitaria ma dalla destinazione al “Fondo” delle economie per lo stesso periodo conseguite le regioni, province autonome ed enti locali, già colpiti con la stessa legge da rilevanti “tagli” dei trasferimenti statali.
- **la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 6 del 21 Dicembre 2009**, ha

chiarito che l'art.1, comma 54, della L. n. 266 del 23 Dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006 non doveva ritenersi più vigente;

- Le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna (delibera n. 22 del 9 febbraio 2010) e della Lombardia (delibera n. 148 del 14 aprile 2010) confermavano che la disposizione dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 aveva esaurito i suoi effetti e non era più operante;
- Sennonché, **le Sezioni riunite** in sede di controllo della Corte dei Conti, nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011, con deliberazione n.1/2012 depositata il 12.01.2012, **hanno ritenuto che** *«all'attualità l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del D.L. 112 del 2008, cioè l'importo rideterminato in riduzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del medesimo anno che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000, n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione dell'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006 ed essendo il D.L. n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza deve tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito»;*
- il D.L. 31-05-2010, n.78, al comma 7, dispone che *con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti;*

Tutto ciò verificato, visto e considerato;

Preso atto che:

- questo ente, **ai sensi dell'art. 156, comma 2, del D.Lgs 267/2000**, conta una popolazione, al 31-12-2012, di n.530 abitanti;
- il Sindaco, per sua espressa dichiarazione non esercita attività di lavoro dipendente;
- l'indennità di funzione spettante al sindaco ed eventualmente al vicesindaco risulta la seguente per i comuni fino a 1.000 abitanti:

INDENNITA' MENSILE DI CARICA E GETTONE PRESENZA AI SENSI DEL D.M. N. 119 DEL 04 APRILE 2000

SINDACO			VICESINDACO			Gettone presenza
Intera come da DM 119/200	Ridotta 10%	Lav.Dip. non in aspettativa	%	Intera	Ridotta	
€ 1.291,14	€ 1.162,03	€ 581,02	15	€ 174,30	€ 87,15	€ 15,34

D E T E R M I N A

1. **per quanto in premessa, di quantificare** le indennità di funzione e IRAP dovuta al Sindaco, per l'anno 2013, salvo conguaglio, così come segue:

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AI SENSI D.M. 119 del 04 Aprile 2000						
	Indennità di funzione mensile			Indennità giugno-dicembre 2013	Indennità anno 2013	IRAP
Sindaco dal 01/06/2013	1.162,03			8.134,21	8.134,21	691,41
				TOTALI	8.134,21	691,41

2. **di dare atto** che l'indennità mensile spettante al sindaco è confermata pari a € **1.162,03**, a decorrere dal 27/05/2013, giorno di proclamazione degli eletti;
3. **di imputare** la spesa complessiva di € **8.134,21**, a titolo di indennità di funzione, all'intervento **1.01.01.03 (Organi Istituzionali - Prestazioni di Servizi) – Gestione competenza del Bilancio esercizio finanziario 2013 - SIOPE 1325;**
4. **di imputare** la spesa complessiva di € **691,41**, a titolo di IRAP su indennità di funzione, all'intervento **1.01.01.07 V.E. 21 (Organi Istituzionali – Imposte e Tasse - Irap) – Gestione competenza del Bilancio esercizio finanziario 2013 - SIOPE 1701;**
5. **di stabilire che** l'erogazione dell'indennità avverrà in ragione mensile.

=====

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal per anni 5 con termine 31 Dicembre 2018.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marca Walter

=====

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 151 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter

=====

N. 199 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio Comunale nonché di aver pubblicato sul sito internet <http://www.comuneripabottoni.it> la presente determinazione il giorno _____ per ivi rimanervi, ininterrottamente, per anni cinque consecutivi.
Ripabottoni,

IL MESSO NOTIFICATORE